

5/11/2020



Prot. n. 8287/C2FIN/CSR

Roma, 5 novembre 2020

On. Dott. Francesco Boccia
Ministro per gli Affari Regionali
e le Autonomie

R O M A

Gentile Ministro,

chiedo la Tua disponibilità di integrare l'ordine del giorno dell'odierna Conferenza Stato-Regioni con il seguente schema di Accordo, che s'è stato condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e Province autonome.


Ti anticipo anche la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del seguente punto, sul quale l'istruttoria è in fase di ultimo perfezionamento:

Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2021, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

Le Regioni segnalano altresì la necessità che si possano individuare, con la collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possibili soluzioni sulla rinegoziazione del debito anche mediante il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti.

Vista l'urgenza di addivenire alla stipula di tali Accordi, confido che la richiesta possa essere accolta, l'occasione mi è gradita per inviarTi i miei migliori saluti.

Stefano Bonaccini




All.ti: c.s.

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e Province autonome.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del ottobre 2020

- VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- VISTO** l'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha previsto l'istituzione del "Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome" finalizzato a garantire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020;
- VISTO** l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di perequazione infrastrutturale;
- VISTO** il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo regionale;
- VISTO** l'articolo 46 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, che, da ultimo, ha rinviato all'anno 2021 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- VISTO** l'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto, ai



sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 152573 del 20 giugno 2019 sono stati nominati i rappresentanti del predetto tavolo;

CONSIDERATA la necessità di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in considerazione della complessità dei lavori del tavolo, anche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

- 1) Le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato la necessità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di adottare misure opportune in materia di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti. A tal fine, si prevede l'assegnazione di ulteriori contributi per investimenti per il periodo 2021-2034, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- 2) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziare sul "Fondo perequativo infrastrutturale", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3) Lo Stato, **le Regioni e le Province autonome** ~~e le Regioni a statuto ordinario~~ concordano in ordine alla necessità di vincolare le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al riversamento al bilancio dello Stato delle eventuali risorse ricevute in eccesso e, se non utilizzate, di farle confluire alla fine di ciascun esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
- 4) Lo Stato e le Regioni a statuto ordinario concordano di semplificare le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse versate a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta



- all'evasione, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- 5) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, concordano un **contributo alla finanza pubblica** ~~trasferimento straordinario a favore del bilancio dello Stato~~ da parte dei predetti enti territoriali per gli anni dal 2023 al 2025 di 200 milioni di euro annui ~~compatibilmente con gli statuti delle autonomie speciali. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e di Bolzano tale trasferimento straordinario è riassorbito nel contributo alla finanza pubblica nazionale di cui all'art. 79, comma 4 ter del D.p.R. 31 agosto 1972 n. 670.~~ **Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di cui al comma 1, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.**
 - 6) Lo Stato e le Regioni a statuto ordinario concordano nel differire all'anno 2022 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
 - 7) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in considerazione dell'impegno del Governo assunto in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, concordano di prevedere uno specifico finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'anno scolastico.
 - 8) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano circa la necessità di avviare l'istituzione del tavolo tecnico di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
 - 9) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano sulle modifiche da apportare al decreto legislativo n. 118/2011 in ordine alla legge di assestamento e alla destinazione delle somme ricevute dall'ente (cd. mark to market) nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato.
 - 10) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano di prorogare per il 2021 la disposizione di cui al comma 2 bis, dell'articolo 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente le variazioni di bilancio in via d'urgenza;
 - 11) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome concordano di incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.
 - 12) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome si impegnano a verificare l'andamento delle entrate e delle spese in relazione all'emergenza COVID 2019 per gli anni 2020 e 2021.
 - 13) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, concordano in relazione all'istituzione di un Tavolo tecnico per affrontare le tematiche inerenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo e per individuare le possibili soluzioni anche in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.
 - 14) Lo Stato si impegna a concorrere per **50** milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed

emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Per la realizzazione del presente Accordo sono condivise le ipotesi normative di cui all'allegato n. 1, da inserire nell'ambito dei provvedimenti normativi che si sostanziano nella manovra di bilancio per l'anno finanziario 2021, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari.



Incremento risorse per investimenti nelle Regioni a statuto ordinario

Art.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui alla lettera c) dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162."
 - b) La Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificata dall'articolo 39, comma 14-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituita dalla seguente:

| Regione | % Riparto | Contributo annuo 2021 | Contributo annuo 2022 | Contributo annuo 2023 | Contributo annuo 2024 | Contributo annuo 2025 | Contributo annuo 2026 | Contributo annuo 2027-2032 | Contributo annuo 2033 | Contributo annuo 2034 |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Abruzzo | 3,16% | 4.266.000 | 13.786.000 | 13.474.200 | 16.874.200 | 8.934.200 | 8.200.200 | 9.622.200 | 11.044.200 | 6.720.000 |
| Basilicata | 2,94% | 4.175.000 | 10.475.000 | 80.672.900 | 13.112.900 | 13.125.000 | 6.487.000 | 7.012.500 | 8.737.500 | 5.000.000 |
| Calabria | 4,40% | 6.021.000 | 19.401.500 | 20.942.700 | 24.592.700 | 8.582.700 | 11.875.700 | 11.880.700 | 15.387.700 | 8.920.000 |
| Campania | 10,54% | 14.229.000 | 45.849.000 | 44.742.900 | 55.282.900 | 15.722.900 | 27.151.900 | 32.098.900 | 56.837.900 | 21.090.000 |
| Emilia-Romagna | 8,51% | 11.488.900 | 17.010.900 | 36.124.950 | 44.634.950 | 10.994.950 | 22.081.450 | 25.912.950 | 29.742.450 | 17.020.000 |
| Lazio | 11,73% | 16.199.000 | 80.890.000 | 49.690.900 | 61.966.900 | 14.566.900 | 40.161.900 | 35.626.900 | 40.591.900 | 23.400.000 |
| Liguria | 9,10% | 12.185.000 | 13.483.000 | 15.199.000 | 16.299.000 | 1.699.000 | 8.044.000 | 9.499.000 | 10.834.000 | 6.200.000 |
| Lombardia | 17,48% | 23.998.000 | 76.032.000 | 76.202.000 | 91.682.000 | 21.762.000 | 45.360.000 | 53.226.000 | 61.092.000 | 54.900.000 |
| Marche | 5,48% | 7.698.000 | 12.130.000 | 14.772.000 | 18.252.000 | 4.312.000 | 9.040.000 | 10.990.000 | 12.162.000 | 6.900.000 |
| Molise | 0,80% | 1.090.000 | 4.176.000 | 4.075.200 | 5.034.200 | 1.285.200 | 2.491.200 | 2.923.200 | 3.150.200 | 1.920.000 |
| Puglia | 8,17% | 11.170.900 | 35.900.900 | 48.950.350 | 43.080.350 | 10.246.350 | 21.350.350 | 25.000.350 | 28.705.350 | 16.400.000 |
| Piemonte | 7,52% | 10.357.000 | 34.017.000 | 33.199.900 | 41.019.900 | 9.719.900 | 20.282.900 | 24.811.900 | 27.141.900 | 15.640.000 |
| Principato | 1,90% | 2.646.000 | 8.226.000 | 8.120.200 | 10.280.200 | 2.440.200 | 5.086.200 | 5.968.200 | 6.800.200 | 3.920.000 |
| Sardegna | 1,90% | 2.646.000 | 8.226.000 | 8.120.200 | 10.280.200 | 2.440.200 | 5.086.200 | 5.968.200 | 6.800.200 | 3.920.000 |
| Toscana | 11,95% | 16.312.000 | 54.582.000 | 53.747.750 | 61.697.750 | 14.897.750 | 26.650.250 | 34.207.750 | 37.790.250 | 19.900.000 |
| Totale | 100,00% | 135.000.000 | 435.000.000 | 424.500.000 | 524.500.000 | 124.500.000 | 259.500.000 | 304.500.000 | 349.500.000 | 200.000.000 |

- c) al comma 135 dopo la lettera c-quinquies è aggiunta la seguente "c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.";


- d) dopo il comma 135 è aggiunto il seguente: “135-bis. Le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, li classificano nel sistema di cui al comma 138 sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”;
- e) dopo il comma 136 è aggiunto il seguente: “136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.”;
- f) dopo il comma 136 è aggiunto il seguente: “136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138.”;
- g) al comma 137 dopo le parole “opere pubbliche” sono aggiunte le seguenti “e/o forniture”;
- h) il comma 138 è sostituito dal seguente: “Il monitoraggio delle opere pubbliche e/o forniture di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Fondo per la perequazione infrastrutturale

Art.

1. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, il primo periodo dell’alinea è sostituito dai seguenti: “Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su



proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale:

- a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica, digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome;
- b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al periodo precedente e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui alla lettera a) e gli standard di riferimento di cui alla lettera b);

b) al comma 1, al secondo periodo dell'alinea, dopo le parole "La ricognizione" sono aggiunte le seguenti "di cui alla lettera a)";

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-ter. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-bis si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.




~~1-quater. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-ter è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".~~

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Art.

1. Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome a ~~statuto ordinario~~ di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Nell'anno 2023, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
3. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021 tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. I commi 2 octies e 2 novies dell'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:
 - 2 -octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2 -quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
 - 2 -novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i



rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.


Tabella 1

| Regioni | Percentuale di riparto | Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al Bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-novies DL 34/20202 | Ripartizione regionale della quota annuale minima da riacquisire al bilancio dello Stato, comma 2-novies, art. 111 DL 34/2020 |
|----------------|------------------------|--|---|
| Abruzzo | 3,16 | 30.068.268,39 | 1.581.289,47 |
| Basilicata | 2,50 | 23.755.278,10 | 1.249.289,47 |
| Calabria | 4,46 | 42.409.023,53 | 2.230.289,47 |
| Campania | 10,54 | 100.207.712,29 | 5.269.921,05 |
| Emilia-Romagna | 8,51 | 80.876.431,28 | 4.253.289,47 |
| Lazio | 11,70 | 111.269.456,39 | 5.851.657,89 |
| Liguria | 3,10 | 29.480.804,01 | 1.550.394,74 |
| Lombardia | 17,48 | 166.215.390,10 | 8.741.263,16 |
| Marche | 3,48 | 33.108.671,77 | 1.741.184,21 |
| Molise | 0,96 | 9.100.693,93 | 478.605,26 |
| Piemonte | 8,23 | 78.220.331,68 | 4.113.605,26 |
| Puglia | 8,15 | 77.511.771,58 | 4.076.342,11 |
| Toscana | 7,82 | 74.323.251,11 | 3.908.657,89 |
| Umbria | 1,96 | 18.654.245,83 | 981.026,32 |
| Veneto | 7,95 | 75.550.221,01 | 3.973.184,21 |
| Totale | 100,00 | 950.751.551 | 50.000.000 |

Efficientamento dei servizi

Art

1. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 assicurano un contributo alla finanza pubblica ~~trasferimento straordinario a favore del bilancio dello Stato~~ pari a 200 milioni di euro annui, compatibilmente con gli statuti di ciascuna autonomia speciale. ~~Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e di Bolzano tale trasferimento straordinario è riassorbito nel~~



~~contributo alla finanza pubblica nazionale di cui all'art. 79, comma 4 ter del D.p.R. 31 agosto 1972 n. 670.~~

2. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 1 è effettuato, ~~entro il 31 maggio 30 settembre 2022~~, in sede di autocoordinamento tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, ~~entro il 30 settembre 2020~~, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di cui al comma 1, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Rinvio del federalismo fiscale

Art.

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola "2021", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2022";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2021" e le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";


2) al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022";

2) al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021";

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".



Incremento risorse per il trasporto pubblico locale

Art.

1. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Variazioni di bilancio in via d'urgenza

Art.


1. La disposizione di cui al comma 2 bis, dell'articolo 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata anche per l'esercizio finanziario 2021.

Modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011

Art.

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei Conti, i Consigli regionali e delle provincie autonome approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta regionale, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica. In ogni caso, l'eventuale



avanzo di amministrazione libero o destinato agli investimenti può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.”;


b) al paragrafo 3.23 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, dopo le parole “Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente” sono aggiunte le parole “e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID”.

Art.

Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico.

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l'anno 2020, nonché delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nell'allegata tabella XXX.

Tabella XXX



| | |
|---------------|----------------------|
| PE | 149.995.638 |
| VDA | 4.279.607 |
| LOM | 338.911.921 |
| BOL | - |
| TRE | - |
| VEN | 165.817.819 |
| FRJ | 42.035.924 |
| LG | 54.597.532 |
| EMJ | 151.984.333 |
| TOS | 128.277.406 |
| UMS | 30.356.161 |
| MAR | 52.175.686 |
| LAZ | 196.972.051 |
| ABR | 44.568.303 |
| MOL | 10.439.754 |
| CAM | 189.189.504 |
| PUG | 134.679.197 |
| BAS | 19.025.229 |
| CAL | 64.878.966 |
| SIC | 165.977.327 |
| SAR | 55.837.641 |
| totale | 2.000.000.000 |


Art.

Tavolo per l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo

1. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni e province autonome.

Art.

Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni



1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito fra le regioni interessate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.



ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2021 IN CONSEGUENZA DELLA PERDITA DI ENTRATE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

VISTO l'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha previsto l'istituzione del "Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome" finalizzato a garantire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020;

VISTO l'Accordo quadro tra Governo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19 e, in particolare, i punti 9 e 10 del predetto Accordo.

VISTO l'articolo 31 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, ai sensi degli articoli 3 e 117 della Costituzione, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO che gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 determineranno perdite di entrate per le Regioni e per le Province autonome anche nel 2021 e che l'anno sarà comunque caratterizzato da una situazione di incertezza;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze stima minori entrate per l'esercizio 2021 per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano per un importo di 100 milioni di euro;

CONSIDERATO l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020 che prevede che nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori/minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

FERMO RESTANDO quanto previsto dall'Accordo sottoscritto in data XXXX ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e province autonome, per ciò che attiene alle autonomie speciali;



GOVERNO, REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO CONCORDANO:

1. la riduzione provvisoria per l'anno 2021 del contributo alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 100 milioni di euro da ripartire tra le Autonomie speciali secondo la seguente tabella, in considerazione delle minori entrate, al netto delle maggiori/minori spese per l'emergenza COVID-19, da verificare anche per il 2021 al fine di consentire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di far fronte agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID:

| Regioni | Importo (in mln di euro) |
|-----------------------|-----------------------------|
| Valle d'Aosta | 3,2 |
| Provincia di Trento | 13,7 |
| Provincia di Bolzano | 14,2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 20,7 |
| Sicilia | 30 |
| Sardegna | 18,2 |
| TOTALE | 100 |

2. che il tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa e alla conseguente eventuale necessità di un'ulteriore riduzione provvisoria dei singoli concorsi agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, effettui una stima aggiornata della perdita di entrate per l'esercizio 2021 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il mese di maggio 2021 e rimanga operativo fino a completamento delle operazioni di ristoro e relativo conguaglio alla determinazione della complessiva perdita di gettito;

3. fatti salvi gli acconti sulle partecipazioni già previsti dalla legislazione vigente, di prevedere che nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro si proceda al conguaglio definitivo a favore di ciascuna autonomia o dello Stato sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 ai sensi dei rispettivi Statuti rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2018-2019, tenendo conto delle maggiori/minori spese per l'emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute;

4. di preordinare l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comprensivo dei 100 milioni indicati al punto 1 del presente accordo) quale acconto per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020, e di rinviare al 31 marzo 2021 i termini degli accordi previsti nel predetto punto 9;

5. di porre in essere le azioni necessarie, affinché gli enti locali delle autonomie speciali partecipino, a fini conoscitivi, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei



fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

6. Lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna concordano sulla necessità di ampliare la tipologia degli interventi per spese di investimento contenuti nell'accordo stipulato con la Regione Sardegna il 7 novembre 2019, includendovi anche l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale (art. 3, comma 18, lett. c, legge 350/2003); a tal fine si concorda la seguente modifica dell'art. 1, comma 871, della legge 160 del 2019:

dopo le parole "studio universitario" sono aggiunte le parole " , per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale";

~~6. Lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta concordano in ordine alla necessità di consentire di vincolare le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e, se non utilizzate, di permetterne la rimodulazione nel biennio tenuto conto della diversa manifestazione temporale di tale perdita sulle annualità del bilancio regionale ai sensi della L. 690/1981 e di farle confluire alla fine di ciascun esercizio, in un'apposita quota vincolata del risultato di amministrazione;~~

7. che i contenuti del presente Accordo quadro siano recepiti entro il 31 dicembre 2020 e in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Presidente della Regione Autonoma Sardegna

Il Presidente della Regione Autonoma Siciliana

